

OGGETTO: IMPATTO SUI TERRITORI DEL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113 IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E SICUREZZA

VISTO

il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di rilascio di permessi temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale, di immigrazione e di cittadinanza;

PREMESSO CHE

il dato relativo ai migranti sbarcati in Italia è stato nel 2016 di 144.574, nel 2017 di 108.538 e nel 2018 (al 30 ottobre di 22.031), confermando un trend in calo che dunque non evidenzia né la sussistenza di situazioni emergenziali la necessità di misure straordinarie;

CONSIDERATO

- che il Decreto Legge in oggetto, tra gli altri profili problematici: elimina la possibilità per le commissioni territoriali e per il Questore di valutare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario e dei seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano abrogando l'istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introducendo una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare dalla portata estremamente ridotta e che non garantisce l'accesso alle misure di accoglienza; non specifica, nell'attuale formulazione del testo, se questi nuovi permessi di soggiorno permettano l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come invece garantiva il permesso per motivi umanitari, con il rischio di ricaduta dell'intero costo dell'assistenza sanitaria sugli enti locali; prolunga il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri da 90 a 180 giorni; riserva l'accoglienza nel sistema SPRAR ai soli titolari di protezione e MSNA escludendo i richiedenti asilo; esclude la possibilità ai detentori di permesso di soggiorno per richiesta di asilo l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, con conseguenti criticità nell'accesso ai diritti sociali e al diritto alla salute in particolare per la difficoltà di iscrizione al SSN senza il riconoscimento di una dimora abituale;
- che l'articolo 10 della Costituzione Italiana prevede un diritto di asilo ben più ampio di quello sancito dalla Convenzione di Ginevra, stabilendo che "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica". Fino ad oggi, il diritto di asilo nella sua accezione costituzionale era interamente attuato dai tre istituti di protezione (umanitaria, sussidiaria e status di rifugiato), come aveva stabilito la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 10686 del 26 giugno 2012); il venir meno della protezione umanitaria compromette il diritto di asilo così come previsto in Costituzione, e lede un diritto fondamentale sancito dalla nostra Carta»

RITENUTO CHE

- le norme contenute nel decreto legge in questione favoriscano le strutture di accoglienza straordinaria, rispetto alle quali in questi anni sono state registrate numerose criticità in termini amministrativi e relativamente ai servizi erogati, puntando a smantellare invece

proprio i programmi di accoglienza finalizzati a dare risposte ordinarie, strutturate, controllate e non emergenziali, come i centri di accoglienza del sistema SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), gestiti dai Comuni, con percorsi di integrazione reale ed efficace in piccole accoglienze, rifugio diffuso in alloggi e anche in famiglia; con un quadro normativo così delineato, vengano vanificati gli sforzi fatti anche dal Comune di Pisa volti ad un'equa distribuzione sostenibile su tutto il territorio: il provvedimento favorirà quindi le grandi concentrazioni di persone nei grandi CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), di difficile gestione con poche possibilità di percorsi di integrazione e con impatti fortemente negativi per i cittadini; la mancanza di percorsi di integrazione anche in città più piccole porteranno ad aumentare ulteriormente in città presenze di persone in condizione di estremo disagio, che potrebbe aprire a tentativi di reclutamento da parte della criminalità organizzata o costringere a vivere di espedienti;

- potrebbe aumentare in maniera significativa il numero delle persone che, alla luce delle modifiche nella normativa, sarebbero poste, in assenza di titolo di soggiorno, in condizione di marginalità e vulnerabilità;
- l'ANCI nazionale ha stimato complessivamente in 280 milioni di Euro i costi amministrativi che ricadranno su Servizi Sociali e Sanitari territoriali e dei comuni, in conseguenza delle previsioni del decreto in oggetto, per l'assistenza ai soggetti vulnerabili, oggi a carico del sistema nazionale;

IMPEGNA

Per quanto attiene agli ambiti di competenza del Comune di Pisa, il/la Sindaco/a e la Giunta Comunale a chiedere al Ministro dell'Interno ed al Governo di sospendere gli effetti dell'applicazione del Decreto Legge e ad aprire un confronto con il presente Comune e le Città italiane, al fine di valutare le ricadute concrete di tale Decreto sull'impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori.

Francesco Auletta –Diritti in comune:Una Città in comune- Rifondazione Comunista- Pisa Possibile